

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (**), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, è stato instaurato, a decorrere dalla campagna 1990/1991, un nuovo regime d'aiuto alla coltura specializzata di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel; che tale regime ha sostituito gradualmente il regime vigente d'aiuto alla produzione stabilito all'articolo 6 bis;

considerando che, in virtù dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma del suddetto regolamento, occorre fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basata su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna varietà nella resa media complessiva; che nel caso delle sultanine occorre prevedere inoltre una differenziazione tra le superfici colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni e le altre superfici;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un valore minimo differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la « Phylloxera » secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione (**), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2475/94 (**);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1995/1996 l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato a 2 785 ECU per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta.

All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

- 1 300 kg di uve secche sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,
- 2 500 kg di uve secche per le altre sultanine,
- 1 500 kg di uve secche di Corinto,
- 400 kg di uve secche della varietà Moscatel,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

(*) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(**) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

(*) GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

(**) GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 6.